



COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

ORIGINALE

**DELIBERAZIONE N. 115
DEL 08.09.2020**

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE DI PROPOSTA TRANSATTIVA .

L'anno *duemilaventi*, addì *otto* del mese di *settembre* alle ore *18,20* nella sede Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, sono stati convocati per oggi a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

			Presenti	Assenti
1	SPONGHINI Fabio	Sindaco	X	
2	BAGNATI Matteo	Assessore - Vicesindaco	X	
3	BOVIO Chiara	Assessore	X	
4	BOVIO Damiano	Assessore	-	X
5	MIGLIO Claudia	Assessore	X	
		Totale	4	1

Assiste all'adunanza il *Segretario Comunale* Dott. Francesco LELLA che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. SPONGHINI Fabio nella sua qualità di Sindaco, assume la *Presidenza* e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

N.115 IN DATA 08.09.2020

Oggetto: Approvazione di proposta transattiva

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- un ex dipendente del Comune di Bellinzago Novarese, i cui dati sono omessi ai sensi del Reg. UE 2016/679, cessato dal servizio quale agente di polizia locale il giorno 01/01/2015, lamentava la mancata attivazione in proprio favore degli strumenti di previdenza integrativa destinati ai dipendenti dell'area vigilanza, di cui all'art. 208 c.d.s., nonostante l'entrata in vigore del relativo regolamento in data 01/01/2011 e l'avvio dell'accantonamento a suo nome delle relative somme a partire dal Bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2009, ritenendo di avere subito un danno economico derivante dal mancato avvio delle procedure di valorizzazione delle somme accantonate e richiedendo di essere inserito nei programmi previdenziali, a partire dall'esercizio 2009 e sino alla data di cessazione dal servizio;
- l'amministrazione eccepiva la difficoltà di avviare i procedimenti a causa del susseguirsi di norme di legge e contrattuali nel tempo, relative alla materia in discorso, da ultimo il CCNL comparto Regioni/AA.LL. del 21/05/2018, che hanno modificato la materia, in modo sovente complesso, e l'impossibilità di versare i contributi integrativi in modo retroattivo;
- la questione veniva valutata in contraddittorio, con il supporto dell'associazione sindacale cui risulta iscritto l'ex dipendente (CGIL FP), senza che si addivenisse ad una soluzione condivisa per cui, con missiva ns. prot. n. 5568, del 07/04/2020, il dipendente quantificava unilateralmente il danno patito nella somma di € 4.800,00 (Euro quattromilaottocento/00), rendendo altresì nota al Comune la propria intenzione di ricorrere all'autorità giudiziaria per la tutela del proprio diritto;
- da verifiche effettuate presso l'Ufficio finanziario, risultavano effettivamente accantonate negli esercizi 2009-2014 somme corrispondenti all'importo indicato ed alla destinazione presunta;
- sulla questione, nascente dalla difficoltosa interpretazione, come sopra precisato, delle norme di legge e contrattuali in argomento, non era possibile addivenire ad una soluzione certa ed incontestabile, rendendosi evidente il rischio di una controversia complessa e di dubbio esito per l'Ente;

RITENUTO, per quanto sopra, che:

- sia opportuno il tentativo di addivenire ad una soluzione transattiva;
- la relativa proposta, per ciò che riguarda l'interesse dell'Ente, debba essere incardinata esclusivamente intorno alla richiesta economica dell'ex dipendente;
- sia opportuno prevedere il riconoscimento al suddetto di un importo accettabile da entrambe le parti quale equo, individuato nella somma di € 4.000,00, disponibile nel competente capitolo di spesa;
- una proposta di tale genere possa ragionevolmente comportare la bonaria e definitiva composizione della vicenda, con rinuncia ad ogni azione e diritto;
- il raggiungimento di una transazione, anche a fronte dell'alea di un eventuale giudizio di dubbio esito, deve considerarsi comunque di obiettivo vantaggio per il soggetto pubblico, anche in considerazione dell'assenza di spese per incarichi legali;

EVIDENZIATO che la scelta di addivenire ad una transazione di competenza della Giunta comunale e di limitato importo economico non è sottoposta obbligatoriamente al parere dell'organo di revisione contabile di cui all'art. 239, comma 1, lett. b., n. 6), d.lgs. n. 267/2000 (ex multis, Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Piemonte, delibera n. 345/2013/SRCPIE/Par del 25 settembre 2013);

RICHIESTI i pareri ed attestazioni di cui all'art. 49, comma 1, d.lgs. n. 267/2000;

CON voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di approvare la formulazione di una proposta transattiva, nei termini descritti in premessa, al fine di prevenire la controversia minacciata con missiva ns. n. prot. 5568, del 07/04/2020, da ex dipendente del Comune di Bellinzago Novarese, i cui dati sono omessi ai sensi del Reg. UE 2016/679;

2. di dare mandato ai competenti Responsabili di servizio di dare attuazione alla presente deliberazione mediante la redazione del necessario atto convenzionale e la stipulazione del medesimo, nonché, in caso favorevole, dell'assunzione dei necessari impegni di spesa;

3. successivamente, con separata votazione unanime favorevole, di dichiarare l'immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000.

